

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(1999) 794]

(1999/265/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di cereali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/8/CE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17,

viste le domande presentate dalla Finlandia, dalla Svezia e dal Regno Unito,

- (1) considerando che negli Stati membri suddetti la quantità disponibile di sementi di varietà primaverili di piante foraggere e di cereali che soddisfano i requisiti delle summenzionate direttive per quanto riguarda la facoltà germinativa, o nel caso della Finlandia per le sementi di cereali della categoria «sementi certificate» anche le condizioni relative al numero massimo di generazioni derivate dalle «sementi di base», è insufficiente e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questi paesi;
- (2) considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalle suddette direttive;
- (3) considerando che la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito devono quindi essere autorizzati ad ammettere, fino al 30 giugno 1999, la commercializzazione di sementi di varietà primaverili di piante foraggere e di cereali soggette a requisiti meno rigorosi;
- (4) considerando inoltre che gli altri Stati membri in grado di fornire alla Finlandia, alla Svezia o al Regno Unito sementi non conformi ai requisiti delle suddette direttive devono essere autorizzati ad

ammettere la commercializzazione delle sementi in causa;

- (5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Finlandia è autorizzata ad ammettere fino al 30 giugno 1999, per le specie e alle condizioni stabilite nell'allegato, la commercializzazione nel suo territorio di sementi di varietà primaverili di piante foraggere e di cereali che non soddisfano le condizioni di cui alle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima né, per i cereali, le condizioni relative al numero massimo di generazioni derivate dalle «sementi di base», purché siano soddisfatti, se del caso, i seguenti requisiti:

- a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella prevista nell'allegato;
- b) il numero massimo di generazioni derivate dalle «sementi di base» corrisponda a quello fissato in allegato;
- c) l'etichetta ufficiale indichi:
 - ove si applichi il disposto della lettera a), la germinazione stabilita nella relazione dell'esame ufficiale delle sementi;
 - ove si applichi il disposto della lettera b), il numero effettivo di generazioni derivate dalle «sementi di base».

Articolo 2

La Svezia è autorizzata ad ammettere fino al 30 giugno 1999, per le specie e alle condizioni stabilite nell'allegato, la commercializzazione nel suo territorio di sementi di varietà primaverili di piante foraggere e di cereali che non soddisfano le condizioni di cui alle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

⁽¹⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.

⁽³⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

⁽⁴⁾ GU L 50 del 26.2.1999, pag. 26.

- a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella fissata nell'allegato;
- b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione stabilita nella relazione dell'esame ufficiale delle sementi.

Articolo 3

Il Regno Unito è autorizzato ad ammettere fino al 30 giugno 1999, per le specie e alle condizioni stabilite nell'allegato, la commercializzazione nel suo territorio di sementi di varietà primaverili di cereali che non soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella fissata nell'allegato;
- b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione stabilita nella relazione dell'esame ufficiale delle sementi.

Articolo 4

1. Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste agli articoli 1, 2 e 3 e ai fini perseguiti dagli Stati membri richiedenti, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri si prestano mutua assistenza sul piano amministrativo. Preliminarmente alla concessione dell'autorizzazione, gli Stati membri non richiedenti informano lo Stato membro richiedente circa la loro intenzione di ammettere la commercializzazione delle sementi in causa. Quest'ultimo può formulare obiezioni soltanto qualora l'intero quantitativo di cui alla presente decisione sia già stato attribuito.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

ALLEGATO

Specie	Tipo di varietà	Quantità massima (tonnellate)	Facoltà germinativa minima (% di seme puro)	Numero massimo di generazioni derivate dalle «sementi di base»
FINLANDIA				
Festuca pratensis	Antti Salten, Kasper	200	60	
Trifolium pratense	Bjursele	20	50	
Avena sativa	Aarre, Leila, Veli	4 000	75	
Avena sativa	Aarre, Leila, Veli	2 000	80	4
Hordeum vulgare	Artturi, Arra, Rolfi	3 000	75	
Hordeum vulgare	Artturi, Arra, Rolfi	3 000	80	4
Triticum aestivum	Mahti, Manu, Tjalve	4 000	75	
Triticum aestivum	Mahti, Manu, Tjalve	8 000	80	4
SVEZIA				
Trifolium pratense	tetraploid	75	70	
Avena sativa	early maturing	14 000	75	
Triticum aestivum	early maturing	5 100	75	
REGNO UNITO				
Triticum aestivum	Chablis	500	75	